



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-140/15

**Aurora Srl
contro
Ufficio comunitario delle varietà vegetali**

«Ritrovati vegetali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Varietà di barbabietola da zucchero M 02205 – Articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 7 del regolamento n. 2100/94 – Distinguibilità della varietà candidata – Esame tecnico – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso – Obbligo di analizzare con sollecitudine e imparzialità tutti gli elementi rilevanti del caso di specie – Potere di riforma»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 novembre 2017

1. *Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Necessità di un riferimento esplicito alle disposizioni su cui il ricorso si fonda – Insussistenza – Errore nell'enunciazione delle disposizioni – Irrilevanza ai fini della ricevibilità del ricorso*

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

2. *Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Dichiarazione di nullità di una privativa indebitamente concessa – Potere discrezionale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Riesame della varietà protetta – Presupposti – Seri dubbi quanto alla legittimità della concessione della privativa – Onere della prova*

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 7, 10, 20, 54 e 55)

3. *Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Esame tecnico – Potere discrezionale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Portata – Limiti*

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 7, § 1, e 56, § 2)

4. *Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e deferito alla commissione di ricorso – Esame d'ufficio dei fatti – Obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti – Portata*

(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 76; regolamento della Commissione n. 874/2009, art. 51)

5. *Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione — Portata del controllo — Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell'adozione della decisione*

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94)

6. *Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione — Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata — Limiti*

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 73, § 3)

1. Non è necessario che una parte invochi esplicitamente le disposizioni su cui fonda i motivi da essa dedotti. È sufficiente che l'oggetto della domanda di tale parte nonché i principali elementi di fatto e di diritto sui quali la domanda si fonda siano esposti nel ricorso con sufficiente chiarezza. Ciò vale, mutatis mutandis, in caso di errore nell'enunciazione delle disposizioni su cui si basano i motivi di ricorso.

(v. punto 38)

2. L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla dichiarazione di nullità di una privativa vegetale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 2100/94, che istituisce un regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Sono, pertanto, unicamente seri dubbi – quanto al fatto che le condizioni enunciate agli articoli 7 o 10 del regolamento in parola siano soddisfatte alla data dell'esame di cui agli articoli 54 e 55 del citato regolamento – ad essere idonei a giustificare un riesame della varietà protetta per mezzo della procedura di nullità sulla base dell'articolo 20 del regolamento n. 2100/94. In tale contesto, un terzo che richiede la dichiarazione di nullità di una privativa vegetale deve apportare elementi di prova e di fatto sostanziali che possano far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità della privativa per ritrovati vegetali accordata a seguito dell'esame di cui agli articoli 54 e 55 del summenzionato regolamento.

(v. punti 57, 58)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 62, 70)

4. In forza dell'articolo 51 del regolamento n. 874/2009, recante norme d'esecuzione del regolamento n. 2100/94, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), le disposizioni relative ai procedimenti avviati dinanzi all'UCVV sono applicabili, mutatis mutandis, al procedimento di ricorso. Così, da un lato, il principio dell'istruzione d'ufficio dei fatti enunciato all'articolo 76 del regolamento n. 2100/94, che istituisce un regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, si impone parimenti in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV. Dall'altro lato, la commissione di ricorso è parimenti vincolata dal principio della buona amministrazione, in forza del quale essa è tenuta a esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti del caso di specie dinanzi ad essa.

Pertanto, in presenza di un'allegazione secondo cui il carattere distinguibile di una varietà candidata è accertato sulla base di dati relativi alla varietà di riferimento derivanti dalla descrizione ufficiale di quest'ultima, e non sulla base dei risultati ottenuti a seguito di sperimentazioni comparative di coltura, la commissione di ricorso è tenuta ad avvalersi degli ampi poteri istruttori di cui beneficia, in forza dell'articolo 76 del regolamento n. 2100/94, per verificare l'origine delle valutazioni d'espressione della varietà di riferimento riprese nella penultima e nell'ultima versione dell'analisi comparativa sulla distinguibilità e a trarne le conseguenze. Infatti, conformemente al principio di buona

amministrazione, sancito dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, spetta alla commissione di ricorso esaminare con sollecitudine e imparzialità tutte le circostanze rilevanti per valutare la validità della privativa comunitaria di cui trattasi e raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari all'esercizio di tale potere discrezionale.

(v. punti 72-74, 76, 77)

5. V. il testo della decisione.

(v. punto 83)

6. Il potere di riforma delle decisioni della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) riconosciuto al giudice dell'Unione non ha come effetto di conferire a quest'ultimo il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso dell'UCVV, e neppure quello di procedere a una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto. L'esercizio del potere di riforma deve quindi, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il giudice dell'Unione, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere.

(v. punti 90, 91)